



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FLERES e ALICATA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 2009

Disposizioni in materia di istituzione e disciplina della professione di erborista e dell'attività commerciale di erboristeria

ONOREVOLI SENATORI. - L'evoluzione del concetto di salute da assenza di malattie a completo benessere fisico, emotivo e mentale, apre uno spazio nuovo a tutti quegli approcci olistici che da terapie di nicchia, in senso lato, stanno facendosi largo in Europa.

Quelle medicine o tecniche dapprima definite «alternative» si stanno diffondendo in strati sempre più ampi della popolazione e si stanno inserendo allo scopo di integrare la medicina ufficiale.

Questo segno dei tempi che l'Organizzazione mondiale della sanità aveva già saputo recepire nell'ormai lontano 1978, a sua volta è uno dei frutti degli stimoli del decennio precedente.

C'è stato quindi un vero e proprio mutamento interpretativo: la cura non è più, riduttivamente, il trattamento della malattia e dei suoi sintomi, ma l'approccio alla totalità della persona nella sua complessità. Un recupero del concetto di persona intera ereditato dal passato, dalla medicina ippocratica se il riferimento è al nostro continente.

In un quadro culturale di tal genere, l'erboristeria si trova in una posizione del tutto particolare proprio per la materia che usa e cioè la pianta officinale.

In Italia l'erboristeria e l'erborista, l'una intesa come disciplina autonoma, relativa al riconoscimento, coltivazione, raccolta, trasformazione, preparazione di erbe e piante medicinali ed aromatiche, l'altra quale figura professionale tecnica di riferimento, sono stati riconosciuti ufficialmente con la legge 6 gennaio 1931, n. 99. Con questa norma e con il suo regolamento applicativo (regio decreto 19 novembre 1931, n. 1793) si rispondeva alle esigenze socio-economiche di allora, regolamentando un settore di cui si riconosceva l'importanza e si auspicava lo sviluppo.

Tuttavia tale normativa risulta evidentemente insufficiente a definire una professione e a regolamentare un settore che hanno visto negli ultimi trent'anni una significativa espansione dovuta all'intreccio di una molteplicità di fattori sociali, culturali, ed economici.

La citata legge n.99 del 1931, e successiva giurisprudenza, pur con tutti i limiti che negli anni ha sempre più evidenziato, essendo nel frattempo mutato completamente lo scenario socio-economico e culturale, è stata quella che ha mantenuto aperto lo spazio affinché potesse esistere e svilupparsi l'erboristeria professionale italiana. Si può quindi affermare che l'erboristeria italiana è fortemente radicata nel tessuto sociale, è capillarmente presente su tutto il territorio nazionale, è una realtà consolidata anche sul piano economico, nella produzione, trasformazione e commercializzazione. Gli erboristi italiani hanno saputo coniugare la tradizione, la medicina popolare e le moderne acquisizioni scientifiche.

Non a caso è stata proprio la categoria stessa a rivendicare con forza l'istituzione del corso di laurea in tecniche erboristiche, la professionalizzazione del settore ed un rinnovo legislativo adeguato ai tempi e alle prospettive europee, in modo da salvaguardare la propria specificità e permettere alla professione un nuovo sviluppo.

Attualmente ci troviamo di fronte ad una realtà che vede di fatto l'erborista referente effettivo per chi intende rivolgersi alle piante officinali per il mantenimento del proprio benessere psico-fisico. L'erborista è sempre più preparato scientificamente grazie all'istituzione dei corsi di laurea triennali in tecniche erboristiche e al continuo e puntuale aggiornamento professionale promosso dalle associazioni di categoria, ma non vede riscontro adeguato dal punto di vista normativo.

Gli erboristi, in Italia, svolgono di fatto un lavoro capillare di informazione sulle piante officinali e sull'uso delle stesse ed una consulenza all'automedicazione responsabile con le piante officinali. Un lavoro sicuramente importante per la salute della popolazione che si trova sempre più in balia di stimoli, suggestioni e messaggi pubblicitari a volte fuorvianti e che necessita di un orientamento qualificato e professionale.

Contrariamente a quanto molti credono, l'erboristeria italiana non si è sviluppata in questi anni in regime di anarchia e di abusivismo, ma nel rispetto di normative che, seppur ormai obsolete e disarticolate tra loro, ne hanno determinato la dimensione attuale.

Da oltre venti anni gli erboristi auspicano l'approvazione di una legge moderna e più attinente ai tempi. Troppe volte gli operatori del settore, loro malgrado, hanno dovuto subire eventi restrittivi o punitivi da parte delle autorità preposte alla vigilanza a causa dell'inadeguatezza di una normativa disomogenea e penalizzante, salvo poi essere assolti dall'autorità giudiziaria.

È quindi evidente che una normativa che vede la luce nel lontano 1931 con il suo regolamento applicativo, non sia più in grado di rappresentare le esigenze di professionisti sempre più qualificati e di un settore in grande e costante espansione.

La maggiore attenzione e consapevolezza dei consumatori rispetto al concetto di salute e all'autogestione della stessa impongono delle scelte legislative coerenti.

Purtroppo a causa dell'obsolescenza della normativa del 1931 e a seguito della liberalizzazione delle attività commerciali, sempre più persone poco qualificate, inadeguate e improvvisate si sono inserite nel tessuto erboristico italiano, deteriorando pesantemente l'immagine dell'erborista diplomato e, più in generale, dell'erboristeria.

Appare quindi necessario intervenire radicalmente con un atto normativo moderno che collochi, al pari di altre figure professionali, l'erborista nell'ambito delle figure pro-

fessionalmente riconosciute e che regolamenti l'attività commerciale di erboristeria esaltandone tutte le peculiarità.

Il perdurare dell'attuale situazione potrebbe determinare la perdita di una centenaria tradizione culturale propria del nostro Paese, determinando sicuri problemi di sopravvivenza alle migliaia di attività commerciali che vi operano, vanificando gli onerosi sforzi di quanti hanno creduto nel settore erboristico intraprendendo gli studi universitari, fiduciosi di trovarvi uno sbocco professionale ed economico.

L'uso che l'erborista fa delle piante coniuga la conoscenza tradizionale alla ricerca scientifica, e trae combinazioni che mirano sempre, oltre all'eliminazione del sintomo, anche al riequilibrio dell'intero organismo. Proprio per questa sua peculiarità, l'erborista ha un proprio ruolo storico ed uno spazio proprio che non invade quello di altre figure sanitarie. Non quello del medico, visto che non fa né diagnosi né terapia, né quello del farmacista che, nella società attuale, non è né può essere il referente specifico ed esclusivo per le piante officinali visto che il suo ruolo, la sua mentalità, il suo *back-ground* culturale, la sua esperienza lavorativa ed il suo *curriculum* di studi sono altri.

La maggiore sensibilità della popolazione all'autogestione della salute ed il ricorso sempre in aumento a tutte quelle pratiche genericamente definite «dolci» hanno portato, per quanto riguarda l'ambito delle piante officinali, ad un maggior ricorso all'erborista quale figura professionale tecnica di riferimento per il consiglio e la consulenza in questo campo. Nel contempo vi è stata una riqualificazione della preparazione tecnico-scientifica dell'erborista con l'istituzione della laurea in scienze e tecnologie erboristiche ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ora sostituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004,

n. 270. Detto *iter* formativo sostituisce, di fatto, quello previsto con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 6 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996, relativo all'istituzione del corso di diploma universitario in tecniche erboristiche che aveva a sua volta sostituito quello indicato nella citata legge n. 99 del 1931. È ormai indispensabile ed improcrastinabile che al mutamento di condizioni socio-culturali ed economiche, in aggiunta a quello del *curriculum* formativo dell'erborista, faccia seguito un adeguato rinnovamento legislativo che, partendo dalla realtà fattuale, la riconosca in modo da garantire il consolidamento e lo sviluppo di un intero settore ed il diritto al riconoscimento di una professione che ha un ruolo sociale ormai consolidato.

Mentre nei Paesi in via di sviluppo il ricorso alla medicina erboristica è una necessità, sia per ragioni culturali che di costi, nel mondo industrializzato il problema è differente. Le patologie croniche, ampiamente diffuse, unite all'invecchiamento progressivo della popolazione, portano alla ricerca costante di supporti per una «migliore qualità della vita» e permettono, nel contempo, di mantenere una vita di relazione soddisfacente. L'erboristeria offre utili risposte nei confronti di questi problemi.

A Copenhagen nel settembre 1998 è stato definito il programma European Health in cui si auspica che dal 2010 tutti gli Stati membri europei possano garantire che le professionalità sanitarie e quelle ad esse collegate in altri settori abbiano acquisito adeguate conoscenze, procedure, competenze per promuovere la salute nelle rispettive popolazioni.

L'Italia ha la ricchezza di avere già a disposizione, nel campo delle piante medicinali, una categoria qualificata che lavora da sempre con un approccio olistico agli squilibri funzionali dell'organismo. Occorre che a questa categoria venga riconosciuto questo

merito e quindi sia valorizzata per il lavoro che concretamente svolge.

Sviluppo possibile questo, che metterebbe al servizio della collettività risorse preziose che, oggi, non si possono esplicitare in pieno.

Sarebbe ovviamente auspicabile che venisse reso possibile un collegamento stabile con gli organismi professionali europei degli erboristi, in modo da poter lavorare ad un *curriculum* formativo il più possibile omogeneo, pur tenendo conto delle peculiarità nazionali, in vista di quella libera circolazione delle professioni che prima o poi dovrà trasformarsi da enunciato in realtà. Nella prospettiva che l'erborista possa divenire referente oltre che nell'automedicazione, anche per il medico che intenda operare con le piante medicinali.

A tal proposito è importante citare l'innovativo esperimento effettuato presso alcuni ospedali della regione Toscana relativamente all'impiego dell'erborista quale consulente presso i pazienti sul corretto utilizzo e sulla somministrazione di miscele di erbe infusionali di conforto e supporto alle terapie mediche.

Il presente disegno di legge mira ad assegnare un ruolo e uno spazio proprio all'erborista anche e soprattutto al fine di evitare conflitti con altre figure professionali, al pari di altri Paesi, quali la Gran Bretagna, dove, nella riconosciuta professione dell'*herbal practitioners*, troverebbe il suo omologo.

È necessario che la futura legge sia in grado di entrare nel merito dell'operatività professionale dell'erborista. In particolare, deve essere garantita la libertà di miscelazione anche estemporanea delle piante officinali e dei loro derivati, giustificata dalla formazione tecnico-scientifica degli erboristi e motivata dalla necessità di soddisfare le richieste dei consumatori. Dalla pratica della miscelazione vanno ovviamente escluse solo le piante tossiche e velenose la cui utilizzazione rimane in ambito strettamente medico-farmaceutico.

All'erborista spetterà quindi il compito di consigliare opportunamente i consumatori sul corretto utilizzo delle piante officinali, dei loro derivati e dei prodotti naturali in genere, consiglio dovuto quando essi vengono utilizzati per finalità salutistiche e per l'ottimizzazione dello stato di benessere della persona.

Sulla base di quanto esposto si ritiene che una nuova normativa non dovrebbe prescindere dal garantire una giusta collocazione alla figura professionale dell'erborista, dall'individuare competenze specifiche e ruolo derivanti dal percorso formativo universitario della laurea che deve divenire abilitante alla professione, dal definire il controllo dei requisiti delle piante vendibili, il confezionamento e l'etichettatura dei prodotti, in armonia con le normative nazionali e comunitarie, infine dall'individuare l'erboristeria come disciplina autonoma, quale di fatto è storicamente divenuta.

È pertanto indispensabile definire precisamente l'ambito di competenza e di operatività specifica dell'erborista, anche rispetto alle tecniche analitiche e di trasformazione del materiale vegetale. È altresì indispensabile definire l'attività professionale e commerciale di erboristeria e indicare la laurea in scienze e tecnologie erboristiche come abilitante alla professione di erborista.

La futura legge dovrà prevedere l'istituzione di appositi registri degli erboristi gestiti a livello regionale a specifica tutela del cittadino, anche con l'ausilio delle associazioni di categoria di riferimento quali soggetti garanti di un percorso formativo professionale e di aggiornamento per i professionisti in attività.

Altrettanto necessaria è una precisa definizione dei titoli e requisiti professionali che identificano correttamente la figura dell'erborista, anche al fine di una maggiore tutela del consumatore.

Inoltre, a tutela di coloro che già operano da anni nel settore si dovrà pensare ad una parificazione del «vecchio» titolo con quello

indicato nel presente disegno di legge, come è accaduto già per altre professioni. Si dovranno definire le modalità di adeguamento per coloro che all'entrata in vigore della legge, pur essendo titolari di erboristeria, non siano in possesso dei titoli per continuare ad esercitare.

Inoltre, alle regioni è demandato il compito di individuare le piante officinali che, per la loro elevata tossicità, anche a livelli minimi, sono da impiegarsi a scopo medicinale ed il cui uso è riservato alle officine farmaceutiche e al farmacista su ricetta medica obbligatoria non ripetibile.

Altresì deve essere data chiara definizione di «laboratorio annesso all'esercizio di vendita», in cui l'erborista in regola con le prescritte autorizzazioni provvede alla preparazione dei derivati erboristici secondo le sue specifiche competenze.

È auspicabile inoltre che la coltivazione delle piante officinali non sia considerata pratica agronomica generica ma speciale, con la necessità di una formazione specifica del coltivatore e della consulenza come responsabile di un erborista titolato.

In definitiva possono essere tracciate le linee guida del disegno di legge in oggetto:

– una proposta di rinnovo legislativo deve tener conto dei mutamenti socio-economici e culturali avvenuti dal 1931 ad oggi e del quadro complessivo reale su cui va ad operare;

– la realtà è quella dell'esistenza consolidata di una disciplina autonoma definibile come *erboristeria* che si basa principalmente sull'uso di preparati erboristici caratterizzati dalla presenza del fitocomplesso, quale approccio olistico agli squilibri funzionali dell'organismo ed al mantenimento della salute e dello stato di benessere. La materia vegetale è lo strumento primario di detta pratica tradizionale;

– la figura professionale di riferimento nell'orientamento della scelta dell'utente è

l'erborista, quale tecnico esperto nella conoscenza delle piante officinali e del loro uso;

– con l'istituzione della laurea in tecniche erboristiche, l'operatore erboristico contemporaneo ha conseguito una più adeguata preparazione tecnico-scientifica nella conoscenza e nella gestione razionale delle piante officinali ed è in grado di operare a 360 gradi nel settore delle piante officinali, dalla coltivazione al prodotto finito, passando attraverso tutte le fasi intermedie, dal controllo di qualità alla formulazione di nuovi prodotti.

Pertanto, la figura dell'erborista quale consulente nel campo delle piante officinali, e dei prodotti naturali in genere, in grado di

assolvere coscientemente l'importante funzione di filtro nei confronti del consumatore che in lui ripone fiducia, si integra perfettamente con le altre figure sanitarie, sia della medicina allopatrica che delle varie medicine cosiddette complementari. È l'integrazione di tutti questi saperi che può far davvero compiere il salto di qualità necessario affinché venga di nuovo rivalutata la centralità della persona, finalmente libera di scegliere i propri riferimenti nel campo della salute e tranquillizzata dal fatto che le molte opportunità possono integrarsi tra loro al fine di raggiungere al meglio l'obiettivo salute/benessere completo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto)

1. La presente legge disciplina:

a) i requisiti professionali dell'operatore denominato «erborista» ai fini dell'esercizio dell'attività di preparazione e commercializzazione dei prodotti a base di piante officinali, o parti di esse, fresche o essiccate, singole o in miscela, o loro derivati, intesi a favorire le normali funzioni fisiologiche e lo stato di benessere dell'organismo umano o animale, all'interno di esercizi commerciali denominati «erboristeria»;

b) le condizioni per l'impiego della denominazione «erboristeria» nelle insegne degli esercizi commerciali, nell'informazione e nella comunicazione pubblicitaria nei confronti del consumatore, nonché nella comunicazione commerciale tra imprese.

Art. 2.

(Istituzione della professione dell'erborista)

1. L'erborista è l'operatore professionale che, in possesso del titolo universitario abilitante, esegue la selezione delle piante officinali e delle forme di preparazione derivate e l'eventuale miscelazione delle stesse e la miscelazione dei derivati, rispondendo alle esigenze e alle richieste dell'utente che, nell'ambito della propria libertà di scelta, voglia essere orientato sull'uso delle piante officinali per la tutela della propria salute.

2. L'erborista è il consulente dell'automedicazione nel campo delle piante officinali.

3. Sono di competenza dell'erborista: la coltivazione, la raccolta, la lavorazione, la

trasformazione, la manipolazione, la miscelazione, il confezionamento e la commercializzazione al dettaglio e all'ingrosso delle piante officinali, delle droghe, dei loro derivati e dei preparati erboristici.

Art. 3.

(Ambiti operativi)

1. Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 2, l'erborista prepara i derivati erboristici seguendo i processi tecnologici atti a preservare l'integrità del fitocomplesso della pianta o delle piante officinali.

2. L'erborista fornisce informazioni all'utente sulle piante officinali, sui loro benefici, sul loro uso e sulle loro eventuali controindicazioni.

3. L'erborista esercita la sua attività professionale in regime autonomo o di dipendenza sia in strutture sanitarie pubbliche o private che all'interno di strutture imprenditoriali.

4. È definita «attività di erboristeria» esclusivamente l'attività professionale imprenditoriale esercitata dall'erborista, comprendente l'attività di commercio al dettaglio di erbe officinali e dei loro derivati preparati secondo le competenze professionali dello stesso erborista.

5. L'erborista che esercita l'attività di cui al comma 4 può allestire un locale, separato dall'area della vendita al dettaglio e da quella destinata a magazzino delle scorte, quale laboratorio annesso all'esercizio di vendita, per svolgere le operazioni di trasformazione e di preparazione erboristiche proprie della professione, atte a produrre erborati destinati ad essere ceduti al consumatore finale, anche in forma preincartata e non confezionata, nell'ambito dello stesso esercizio. Tale attività di trasformazione e di preparazione di prodotti erboristici non comporta l'obbligo di notifica dei prodotti al Mi-

nistero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, né gli oneri economici connessi.

6. L'esercizio delle attività di trasformazione e di preparazione svolte nel laboratorio di cui al comma 5 è soggetto ad autorizzazione rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente per territorio, previa verifica della sussistenza dei requisiti igienico-sanitari ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283. Tali attività sono effettuate utilizzando materie prime che devono soddisfare i requisiti di qualità previsti dalla legislazione vigente in materia di igiene degli alimenti.

7. La miscelazione di piante officinali sfuse essiccate o parti di esse può essere compiuta dall'erborista direttamente al banco del punto di vendita.

8. Le piante officinali, utilizzate a fini professionali dall'erborista in erboristeria, non possono provenire da coltivazioni geneticamente modificate.

Art. 4.

(Impiego della denominazione di erboristeria)

1. Possono utilizzare la denominazione «erboristeria», nelle insegne di esercizio, nell'informazione e nella comunicazione pubblicitaria nei confronti del consumatore, nonché nella comunicazione commerciale tra imprese, esclusivamente gli esercizi commerciali il cui titolare, in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività commerciale, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e delle normative regionali di settore, sia altresì in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di erborista di cui all'articolo 6 della legge 6 gennaio 1931, n. 99;

b) diploma universitario in tecniche erboristiche di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 6 giugno 1995, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996;

c) diploma di laurea in scienze e tecnologie erboristiche, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e del regolamento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;

d) diploma di laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche;

e) diploma di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali o in farmacognosia.

2. In caso di impresa organizzata in forma societaria, l'utilizzazione della denominazione «erboristeria», ai sensi del comma 1, è subordinata alla sussistenza dei requisiti professionali in capo al rappresentante legale o suo delegato.

3. I titolari di esercizi commerciali in cui siano posti in vendita i prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e che intendano impiegare la denominazione «erboristeria» nelle insegne di esercizio, nell'informazione e nella comunicazione pubblicitaria nei confronti del consumatore, nonché nella comunicazione commerciale tra imprese, devono farne comunicazione preventiva al comune, attestando il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.

4. L'utilizzazione della denominazione «erboristeria» per gli esercizi commerciali, gestiti in forma individuale o societaria, in cui siano posti in vendita i prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), è sempre subordinata alla presenza di un soggetto in possesso dei requisiti indicati al comma 1 del presente articolo.

Art. 5.

(Abilitazione)

1. Il diploma di laurea in scienze e tecnologie erboristiche, conseguito ai sensi del re-

golamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, abilita all'esercizio della professione di erborista.

2. Il corso di laurea finalizzato alla formazione della professione di erborista è istituito e attivato presso le facoltà di farmacia, prevedendo altresì il collegamento con le facoltà di agraria e di medicina e chirurgia, sulla base di specifiche norme del regolamento didattico di ateneo che disciplinano le relative modalità di attuazione.

3. Sono equiparati al diploma di laurea in scienze e tecnologie erboristiche:

a) il diploma di erborista di cui all'articolo 6 della legge 6 gennaio 1931, n. 99;

b) il diploma conseguito presso le scuole dirette ai fini speciali in erboristeria, istituite presso le facoltà di farmacia;

c) il diploma universitario in tecniche erboristiche, istituito in base al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 6 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996.

Art. 6.

(Registri regionali degli erboristi)

1. Alle regioni è demandato il compito di definire le norme di accesso alla professione di erborista e l'obbligo di aggiornamento professionale, nonché l'istituzione di appositi registri regionali degli erboristi da aggiornare annualmente.

Art. 7.

(Disposizioni transitorie)

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano, anche

in base ad un rapporto di lavoro dipendente, le attività di commercio al dettaglio o di trasformazione e preparazione erboristiche o le attività di lavorazione delle piante, delle loro parti, dei loro derivati e delle droghe, propedeutiche alla ulteriore lavorazione degli stessi o per la cessione ai soggetti autorizzati al commercio al dettaglio, e che sono in possesso del diploma di erborista di cui all'articolo 6 della legge 6 gennaio 1931, n. 99, o del diploma di laurea in scienze biologiche o in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche o in medicina e chirurgia o in scienze agrarie ovvero del diploma conseguito presso le scuole dirette a fini speciali in erboristeria istituite presso le facoltà di farmacia, nonché tutti coloro i quali hanno frequentato appositi corsi e svolgono tale attività sulla base di normative regionali nell'ambito delle loro competenze possono continuare a svolgere le medesime attività.

2. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, senza essere in possesso del diploma di erborista di cui all'articolo 6 della legge 6 gennaio 1931, n. 99, o degli altri titoli di cui al comma 1 del presente articolo, esercitano, anche in base ad un rapporto di lavoro dipendente, le attività di commercio al dettaglio o di preparazioni erboristiche o le attività di lavorazione delle piante, delle loro parti, dei loro derivati e delle droghe, propedeutiche alla ulteriore lavorazione degli stessi o per la cessione ai soggetti autorizzati al commercio al dettaglio, possono continuare a svolgere le medesime attività a condizione che superino un apposito esame di idoneità, che deve essere sostenuto al termine di un corso di aggiornamento, organizzato secondo modalità compatibili con lo svolgimento dell'attività lavorativa e disciplinato con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'esame di idoneità deve essere supe-

rato entro tre anni dalla data di entrata in vigore di tale decreto. Agli eventuali oneri derivanti dalla organizzazione dei corsi di aggiornamento si provvede mediante contributi versati dagli iscritti, secondo modalità definite con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui al primo periodo del presente comma, dalla cui attuazione non possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e degli enti di cui all'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. I soggetti in possesso del diploma di erborista di cui all'articolo 6 della legge 6 gennaio 1931, n. 99, che non esercitano attività di erborista da più di cinque anni, sono ammessi all'esame di idoneità di cui al comma 2 del presente articolo.

4. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esercizi commerciali che non presentino i requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, non possono avvalersi della denominazione «erboristeria» sull'insegna d'esercizio. Agli stessi sarà consentito commercializzare esclusivamente i prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), esclusivamente in forma preconfezionata, in presenza dei requisiti soggettivi previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Art. 8.

(Disposizioni particolari)

1. È autorizzata la vendita negli esercizi commerciali denominati «erboristerie», in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 della presente legge, di:

a) medicinali tradizionali di origine vegetale o fitoterapico tradizionale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera ii), del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219;

b) medicinali di origine vegetale o fitoterapici ai sensi dell'articolo 1, comma 1,

lettera *ll*), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;

c) sostanze vegetali ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *mm*), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;

d) preparazioni vegetali ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *nn*), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

2. È autorizzata la vendita negli esercizi commerciali denominati «erboristeria», in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 della presente legge, dei medicinali omeopatici definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219.

Art. 9.

(Sanzioni)

1. Chi esercita l'attività di erborista senza i requisiti prescritti ai sensi della presente legge compie abuso della professione di erborista ed è perseguibile a norma di legge.

2. Chi utilizza la denominazione «erboristeria» ai sensi di quanto disposto all'articolo 4, essendo sprovvisto dei titoli indicati nel suddetto articolo è punito con la sanzione di 5.000 euro.

3. In caso di recidiva si provvederà alla sospensione dell'autorizzazione per un massimo di tre mesi.

Art. 10.

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) la legge 6 gennaio 1931, n. 99;

b) il regolamento di cui al regio decreto 19 novembre 1931, n. 1793;

c) il regio decreto 26 maggio 1932, n. 772.

Art. 11.

(Piante il cui uso è soggetto a restrizione)

1. All'erborista non è consentito l'uso delle piante che per la loro elevata tossicità, anche a livelli minimi, sono impiegate per ottenere parti, droghe e loro derivati destinati alla utilizzazione medicamentosa, il cui uso è riservato al farmacista in farmacia a seguito di ricetta medica obbligatoria non ripetibile.

2. Alle regioni è demandato il compito di individuare le piante di cui al comma 1.

Art. 12.

(Promozione della cultura erboristica)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei rispettivi programmi informativo-educativi relativi alla gestione del sistema sanitario, possono promuovere, attraverso i comuni, le aziende sanitarie locali e gli istituti scolastici, con il coinvolgimento delle associazioni di categoria degli erboristi, la conoscenza delle piante officinali indigene ed esotiche utilizzabili per la preparazione di prodotti erboristici, assicurando la corretta formazione per il loro riconoscimento, il corretto orientamento per il loro uso anche con riferimento alle tradizioni popolari, nonché la necessaria cultura per la protezione e lo sviluppo del patrimonio vegetale naturale indigeno quale risorsa biologica per il benessere umano, animale e vegetale.

Art. 13.

(Tutela della flora e autorizzazione per la raccolta spontanea)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le attività finalizzate alla prote-

zione della flora prevedendo i limiti quantitativi di specie e i limiti temporali entro i quali sono consentite anche con l'ausilio del Corpo forestale dello Stato:

a) la libera raccolta da parte dei raccoglitori erboristi delle piante officinali spontanee, a scopo produttivo-industriale o commerciale;

b) la libera raccolta da parte di singoli delle piante officinali spontanee, per uso e consumo personali.

2. La raccolta delle piante officinali spontanee da utilizzare per uso professionale è subordinata alla specifica autorizzazione da parte della competente autorità sanitaria regionale. Tale autorizzazione è personale, può riguardare solo i soggetti in possesso della qualifica professionale di erborista come previsto all'articolo 4, comma 1), lettere a), b), c), d), ed e).

Art. 14.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore decorsi sei mesi dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.